

SINDACATO IN MOVIMENTO

Notiziario di informazione sindacale

GIUDIZI PROFESSIONALI

Cosa fare se non si condivide il “giudizio” ?

In questi giorni vengono discussi e assegnati i giudizi professionali. Dobbiamo quindi considerare le previsioni dell'articolo 84 CCNL 23/11/2023 che riporta testualmente:

6. La lavoratrice/lavoratore che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lei/lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura la lavoratrice/lavoratore può farsi assistere da un dirigente dell'organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.



7. L'impresa, sentita la lavoratrice/lavoratore entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.

8. La lavoratrice/lavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.

9. Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una valutazione negativa ai sensi del presente articolo e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi dell'art. 42, comma 2, del presente ccnl.

È inoltre sempre opportuno ricordare che sulla valutazione non possono e non devono influire: il mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali assegnati; il fatto di essere una lavoratrice/lavoratore a part-time e/o assente

per malattia, aspettativa, maternità; il fatto di rientrare in categorie protette, l'essere invalido ai sensi della L.104/92.

Questi i valori che può assumere il giudizio di sintesi:

- prestazione non adeguata;
- prestazione parzialmente adeguata;
- prestazione solida;
- prestazione distintiva;
- prestazione eccezionale.

È importante sapere che il giudizio "requisiti di prestazione non adeguata" non darà diritto all'assegnazione del premio aziendale, né dell'eventuale sistema premiante/incentivante.

Tutto ciò premesso, se il giudizio non è condiviso dal lavoratore, **è prevista la possibilità di fare ricorso entro 15 giorni** dal momento della consegna della valutazione.

Se non ti riconosci nel giudizio che ti è stato comunicato, se ritieni che lo stesso non corrisponda al tuo impegno lavorativo, ma bensì ad una erronea valutazione del tuo capo diretto, allora prendi in considerazione l'opportunità, prevista dal CCNL, di fare ricorso. Noi ci siamo e tiosterremo. Chiedici maggiori informazioni e **prepara il modulo allegato per presentare il ricorso**.

Se ci sono le condizioni, non solo potrai far rettificare la valutazione che non hai condiviso, ma in ogni caso darai un segnale di non accettare passivamente un giudizio che ritieni ingiusto ed errato.

Aprile 2026

A cura del Comitato di Redazione del Periodico "Sindacato in Movimento"

contatta@sindacatoinmovimento.it